

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette in questo giorno dodici del mese di Maggio a Napoli, presso la sede sita in Via Villanova 31, si è costituita l'Associazione denominata

OPERATORI DI PACE - CAMPANIA ONLUS

con sede in Napoli, Via Villanova 31.

Detta Associazione è retta dallo Statuto che qui si allega al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del medesimo e nella forma opportunamente modificata, secondo quanto previsto dal D. Lgs. N. 460 del 1997, in occasione di una appositamente convocata Assemblea dei soci, tenuta nel giorno venticinque del mese di settembre dell'anno duemilasette, presso la sede sociale, in Via Villanova 31 in Napoli.

Si costituiscono i signori:

- Simona Broccoletti, operatrice di pace
- Paola Casola, operatrice di pace
- Giuseppina Conte, operatrice di pace
- Ivana Dama, operatrice di pace
- Solange Di Carlo, operatrice di pace
- Luca Di Ruggiero, operatore di pace
- Fabio Piccoli, operatore di pace
- Gianmarco Pisa, operatore di pace
- Ilaria Poerio, operatrice di pace
- Emiliana Renella, operatrice di pace
- Serena Silvestre, operatrice di pace

ALLEGATO A

Associazione "OPERATORI DI PACE - CAMPANIA" ONLUS

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

Art. 1 (Denominazione)

È costituita, ai sensi del d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e legge 49/1987 nonché in base all'articolo 36 e segg. del Codice Civile ed ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, l'Associazione denominata «Operatori di Pace – Campania organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)».

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in sigla ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tal fine viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 (Oggetto)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, garantendo la democraticità della struttura.

Scopo preminente dell'associazione è lo svolgimento di attività nei seguenti settori di intervento (ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460):

1. tutela dei diritti civili
2. formazione

In particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti civili, *secondo quanto previsto dal titolo I della parte I della Costituzione della Repubblica Italiana ("Rapporti Civili", artt. 13-28) e dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966), con particolare riferimento a quanto attinente al diritto all'auto-determinazione dei popoli (art. 1 del Patto), alla libertà personale e alla libertà di movimento (art. 12 del Patto), alla libertà di pensiero, coscienza, religione ed espressione (artt. 18 e 19 del Patto), alla protezione dell'infanzia (art. 24 del Patto) e, in generale, alla non-discriminazione (art. 2 del Patto)* L'Associazione intende operare attraverso azioni di :

- gestione creativa dei conflitti, sia in ambito locale che internazionale;
- cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (PVS) con specifico riferimento ai soggetti che versano in particolare stato di disagio personale e sociale;
- interventi umanitari e di emergenza e lotta alla povertà;
- mediazione interculturale;
- mediazione internazionale di pace;
- progettazione, assistenza, consulenza per interventi di solidarietà internazionale;
- promozione, sostegno e partecipazione ai corpi civili di pace;

Per quanto riguarda la formazione , si precisa che è rivolta a:

- persone svantaggiate in ragione di condizione fisiche, psichiche, economiche, sociale o familiari
- componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

In particolare l'Associazione, intende operare attraverso le seguenti azioni:

- eventi di sensibilizzazione sui temi della pace, dell'intercultura e diritti umani;
- attività formative sui temi della solidarietà internazionale, mediazione dei conflitti, pace, nonviolenza e diritti umani;
- ricerche connesse alle finalità formative sui temi della pace, dei diritti umani e della nonviolenza;
- interventi formativi ed informativi per la diffusione dei principi della economia sociale e solidale;
- iniziative di sensibilizzazione alla tutela del patrimonio storico e culturale, sia in ambito locale che internazionale, nella misura del loro valore formativo e in funzione del carattere di tali misure per quanto attiene alla tutela dei diritti civili.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione partecipa, per quanto inerente alle attività su elencate, a tutti i luoghi di confronto e coordinamento locali, nazionali ed internazionali promossi da autorità pubbliche, soggetti privati ed organizzazioni internazionali.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari e in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

Art. 3 (Sede)

L'associazione ha sede in Napoli alla via Villanova n. 31, C. A. P. 80123

PATRIMONIO

Art. 4 (Patrimonio)

Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborso ulteriori. E' comunque facoltà degli aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. I versamenti, comunque a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dalla medesima. Non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ASSOCIATI

Art. 5 (Associati)

Possono essere associati tutte le persone fisiche che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, che ne condividono finalità od obiettivi, Statuto e Regolamenti, e che abbiano conseguito la qualifica professionale di Mediatore/Mediatrice di Pace o equivalente

a seguito dei percorsi formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo e promossi dalla Regione Campania.

Sono associati tutte le persone fisiche che, previa domanda motivata da presentarsi al Presidente, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo medesimo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Non sono posti limiti al numero degli associati. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

I soci recedenti od esclusi, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 (Esclusione)

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o regolamentari o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione viene deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno in corso ed è valido per l'anno successivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea decide sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 7 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, nel rispetto del dettato statutario e della disciplina normativa vigente.

ASSEMBLEA

Art. 8 (Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e sentito il parere del Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli aderenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibera sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito a:

- approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- nomina del Comitato Direttivo;
- nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvazione e modificazione dello Statuto e dei regolamenti;
- definizione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento della Associazione
- ratifica dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta inviata a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega per iscritto, tuttavia nessun associato può rappresentare più di due associati.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9 (Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri e comunque sempre in numero dispari. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consigliere decade qualora sia assente ingiustificato per tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo che provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva. Il Consigliere così nominato resta in carica sino alla successiva Assemblea dei soci, la quale potrà confermarlo in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha cooptato.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altro membro espressamente delegato di volta in volta.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Comitato Tecnico/Scientifico ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto di quanto disposto alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata a ciascuno dei consiglieri. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE

Art. 10 (Presidente)

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e anche in giudizio, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali. Il Presidente è eletto, nella prima riunione, dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo; è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati rilasciandone liberatorie e quietanze; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in casi eccezionali di necessità e urgenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione chiedendone ratifica nella successiva riunione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, a terzi e ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 (Segretario)

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti dell'Associazione.

Art. 12 (Tesoriere)

Il Tesoriere cura la gestione di cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, sotto il profilo contabile, il bilancio consuntivo e preventivo, accompagnandoli da relazione contabile.

Art. 13 (Libri)

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i Libri Verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

I Libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 14 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri effettivi anche non soci e di 2 supplenti, eletti dall'assemblea tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge tra i suoi componenti il Presidente; cura la tenuta del Libro delle adunanze dei Revisori dei Conti; partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea dei soci e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto; verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi Libri; dà pareri sui bilanci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a riferire annualmente all'Assemblea con relazione scritta.

BILANCIO

Art. 15 (Bilancio)

L'esercizio dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni simili che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2 e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 (Estinzione)

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c. c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c. c.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità simili o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 17 (Legge Applicabile)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile (in particolare, alle norme in materia di Enti contenute nel libro I c. c. e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V c. c.) e alle leggi in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.